

N. 1380/2012 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1380/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12/02/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 2/05/2016 vertente:

TRA

TRONCONE DARIO (C.F.:TRNDRA77R10F839O), con il patrocinio dell'avv. CELESTINO GIOVANNI (C.F.:CLSGNN64T11F839T), dal quale è rappr.to e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione;

- **ATTORE**

E

A.S.D. CENTRO ADDESTRAMENTO GINNASTICA (C.F.:80038100634), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv. **CARBONE DANILA** (C.F.:CRBDNL69S45F839B) e **STELO EDOARDO** (CFSTLDRD66M10C352F), dai quali è rappr.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- **CONVENUTA**

NONCHE'





ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL (C.F:011655400589), in persona del dirigente generale, rappr.to e difeso dall'avv. LIGUORI CARLO MARIA, in virtù di procura generale alle liti del 10.9.2009, conferita per atto Notaio Valeria Morghen;

CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.

Conclusioni: come da verbale relativo all'udienza del 12/02/2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Dario Troncone, in qualità di tesserato dell'associazione sportiva A.S.D. Centro Addestramento Ginnastica, ha evocato quest'ultima in giudizio, al fine di sentirne accertare l'esclusiva responsabilità, in ordine all'infortunio del quale rimaneva vittima in data 25.11.2004, allorquando si trovava all'interno dell'area palestra dello Stadio Collana, sito in Napoli alla via Ribera, intento a svolgere attività ginnica, e per la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, consistiti nella frattura scomposta di tibia e perone, nonché in trauma toracico e cranico.

A fondamento della domanda ha dedotto che l'infortunio avveniva mentre eseguiva un esercizio di ginnastica generale, nella fase di ricaduta al suolo su appositi tappeti, ed era causato dalla non corretta disposizione e dall'usura degli stessi, dalla scarsità dell'illuminazione, nonché dall'inadeguatezza della sorveglianza esercitata dall'unico istruttore presente, a fronte della pluralità degli atleti impegnati nello svolgimento della pratica sportiva.

Ha resistito alla domanda A.S.D. Centro Addestramento Ginnastica, quale associazione affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia, deducendo l'assoluta infondatezza della pretesa attorea, sul rilievo che l'infortunio subito dal Troncone configurava un evento imprevedibile ed accidentale verificatosi durante lo svolgimento di una normale attività sportiva.





Inoltre, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione a chiamare in causa l'Inail, al fine di essere dalla medesima manlevata in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'avversa pretesa.

Costituendosi in giudizio, il citato istituto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quello di Roma, l'improponibilità della domanda, per essere la controversia devoluta ad un collegio arbitrale, la prescrizione del diritto e, nel merito della pretesa attorea, ne ha dedotto l'infondatezza.

In via preliminare occorre osservare che la fattispecie in esame vada ricondotta alla previsione di cui all'art. 1218 c.c., in quanto l'attore, a fondamento della pretesa, ha posto l'inadempimento di obblighi nascenti, in capo ad A.S.D., dalla sua iscrizione all'associazione sportiva.

E', infatti, pacifico in atti che, all'epoca dei fatti, il Troncone fosse affiliato, in qualità di iscritto, all'odierna convenuta, che, quale associazione sportiva, aveva in gestione i locali siti all'interno dello stadio Collana (cfr. comparsa di costituzione di A.S.D., pag. 4, ove si rileva che l'attore era titolare della tessera n. 0133669).

Dal richiamato inquadramento, discende che, secondo i normali criteri di distribuzione dell'onere probatorio propri della responsabilità contrattuale, all'attore spetti di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a se non imputabile (cfr. Cass. Civ. 5067/10).

In senso conforme, si è affermato che, poiché l'utilizzazione degli impianti, concessa su base negoziale da una organizzazione sportiva, comporta l'obbligo da parte dell'ente che gestisce le attrezzature di espletare i necessari servizi di sorveglianza e manutenzione per evitare nocimento alle persone che ne fruiscono, specialmente se di età minore, l'inadempimento a tale obbligo fa sorgere la responsabilità per i danni in base ai principi sulla colpa contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 2242/81).





Nel caso di specie, quindi, incombeva sulla convenuta dimostrare di avere adottato le misure cautelari e di vigilanza adeguate a prevenire il verificarsi di infortuni da parte degli allievi, impegnati nello svolgimento dell'attività ginnica.

Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata in causa.

Ed invero, posto che, nella specie, attesa la natura contrattuale dell'azione, opera la prescrizione decennale, il termine non può dirsi decorso, in quanto l'attore ha provato di averlo interrotto con lettere di costituzione in mora pervenute ad A.S.D. in data 23.12.2004 e 28.3.2007 ed introdotto il giudizio con atto di citazione notificato l'11.1.2012.

Venendo al merito, il Tribunale rileva che, in applicazione dei principi dinanzi richiamati, la domanda sia infondata.

In fatto, giova evidenziare che, sulla scorta delle deposizioni rese dai testi, Chiara Pacifico e Villapiano Massimiliano, escussi all'udienza del 19.05.2015, il verificarsi dell'evento dannoso possa ritenersi provato.

In particolare, alla luce di tali deposizioni, è provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il Troncone effettuava un esercizio ginnico che consisteva nell'effettuare un salto da un trampolino, una capriola successiva in aria (salto mortale) e nel ricadere su di un apposito materasso. Risulta, altresì, dimostrato che, nella fase finale dell'esercizio, lo stesso, terminata la rotazione in aria, quando ricadeva sul materasso, si procurava la frattura della gamba sinistra.

Ciò posto, l'attore deduce che la causa principale dell'infortunio sia da ravvisare nell'inadeguatezza del materasso sul quale ricadeva, che, a causa dell'usura e del cattivo posizionamento, non attutiva il peso del suo corpo, così provocandogli la frattura ossea.

L'assunto non ha ricevuto il conforto delle risultanze in atti.





Al riguardo i testi Villapiano Massimiliano e Degli Uberti Monica, entrambi tesserati e dipendenti dell'associazione convenuta, riferivano che i materassi paracadute impiegati nel corso dell'esercizio erano in perfette condizioni.

Il primo, a conoscenza dei fatti per essere l'istruttore al quale era affidato il gruppo di tesserati di cui faceva parte il Troncone, riferiva, inoltre, che gli allievi, disposti in fila, dovevano saltare da un trampolino e ricadere su due materassi sovrapposti, di circa due metri per quattro, alti circa 20 centimetri.

Inoltre, lo stesso attore, nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza del 19.5.2015, confermava quanto dichiarato dal Villapiano, in ordine alla presenza dei due tappeti ed alla rispettiva altezza, dichiarando testualmente *“preciso che io atterravo su due tappeti alti almeno trenta centimetri”*.

Per altro verso, la circostanza che la palestra e le attrezzature versassero in condizioni di degrado non era confermata neanche dalla teste indotta dall'attore, Chiara Pacifico, la quale sul punto testualmente riferiva: *“ escludo che le condizioni della struttura fossero così degradate come descritto dal capo di prova”*.

In proposito, deve altresì aggiungersi che, secondo quanto riferito dalla teste Degli Uberti, l'A.S.D. è affiliata alla federazione ginnastica italiana e tale affiliazione è concessa solo a condizione che vengano rispettati determinati standard di qualità, relativi agli istruttori ed alle attrezzature.

Infine, non può omettersi di evidenziare che l'attore non ha offerto ulteriori elementi istruttori, (quali ad esempio una rappresentazione fotografica dei luoghi), al fine di dimostrare lo stato di usura e di degrado, nel quale a suo dire si presentavano i citati materassi.

Discende da quanto osservato che l'affermazione della teste Pacifico, secondo la quale, quando l'attore, completata la rotazione in aria, ricadeva sul materasso, lo stesso non lo riportava in alto, non possa ritenersi credibile.

La stessa, infatti, è logicamente contraddetta dai rilievi dinanzi svolti, in ordine alla condizione di efficienza nella quale versavano le attrezzature ed, in specie, i materassi paracadute.





Parte attrice ha, poi, allegato di essersi infortunata perché, durante lo svolgimento dell'esercizio, non era adeguatamente assistita dagli istruttori della palestra.

Anche tale assunto non ha ricevuto il conforto delle risultanze in atti.

Sul punto, il teste Villapiano, riferiva di avere personalmente assistito all'infortunio dell'attore e che in palestra erano presenti diversi gruppi in allenamento, ma anche diversi istruttori atti a vigilare sugli stessi.

In senso sostanzialmente concorde, del resto, lo stesso Troncone, nel corso dell'interrogatorio libero, affermava che, al momento dell'infortunio, l'istruttore fosse nelle sue vicinanze, intento a controllare gli altri allievi prossimi ad effettuare il salto (cfr. verbale di udienza del 19.5.2015, ove l'attore dichiarava: *“al momento del fatto l'istruttore non era nella mia visuale; preciso che era comunque nelle vicinanze e stava seguendo la fila degli altri miei colleghi che si apprestavano a saltare”*).

Il Troncone asseriva, inoltre, che *“prima di eseguire l'esercizio l'istruttore ci mostrò il percorso da svolgere e ci spiegava in cosa consisteva l'esercizio, ma non lo eseguì a titolo dimostrativo”*.

Alla luce di tali emergenze, quindi, la deposizione della teste Pacifico, non è credibile nella parte in cui riferiva che vi fosse un unico istruttore a vigilare sui diversi gruppi presenti in palestra e che, al momento del fatto, il Villapiano non fosse presente all'interno della sezione della palestra, ove il Troncone ed i suoi compagni di corso si stavano allenando.

Infine, ad ulteriore conferma di quanto dinanzi esposto, non va sottaciuto che la teste Degli Uberti riferiva che, sopraggiunta qualche minuto dopo la caduta del Troncone, constatava la presenza sul posto del Villapiano.

Dalle prove espletate si evince, infine, chiaramente che il Troncone sia stato tempestivamente soccorso dall'istruttore Villapiano, il quale ha chiamato il 118 ed ha accompagnato egli stesso l'attore all'Ospedale Cardarelli.





Alla luce delle prove assunte, emerge, quindi, con sufficiente certezza la predisposizione, da parte dell'ente associativo convenuto, di misure organizzative idonee a salvaguardare l'incolumità degli atleti.

Al riguardo, infatti, giova ribadire che questi ultimi svolgevano i propri esercizi sotto la diretta sorveglianza degli stessi istruttori e che le attrezzature impiegate ed, in specie, i materassi destinati a contenere gli effetti del salto, fossero idonei allo scopo, per dimensioni e stato di conservazione.

Orbene, a fronte di tali emergenze, alcun addebito può essere rivolto all'A.S.D. Centro Addestramento ginnastica, non essendo in concreto ravvisabili misure ulteriori, rispetto a quelle osservate, idonee a prevenire il verificarsi del fatto.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che lo stesso non fosse in alcun modo prevedibile ed evitabile, costituendo concreta manifestazione del rischio insito nella pratica sportiva all'epoca intrapresa dall'attore, come del resto confermato anche dalla teste Degli Uberti.

Essendo, quindi, risultata carente la prova dell'an debeatur, il Tribunale deve ritenersi esonerato dal pronunciare sul quantum e dall'esaminare la fondatezza dell'azione di manleva, proposta dalla convenuta A.S.D nei confronti dell'Inail, nonché sulle eccezioni preliminari di incompetenza e di improponibilità della domanda da quest'ultima sollevate.

Peraltro, quanto all'incompetenza, non può omettersi di evidenziare come l'eccezione sia inammissibile, perché non è stata formulata mediante la contestazione della competenza del Tribunale di Napoli rispetto a tutti i possibili fori concorrenti.

In particolare, nella specie, la chiamata in causa si è limitata a dedurre che il Tribunale di Roma era competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e dell'art. 20 c.p.c., ma, tuttavia, rispetto a tale ultima norma, non ha in maniera specifica contestato la competenza del Tribunale di Napoli rispetto ai fori concorrenti del luogo di conclusione del contratto e di quello di adempimento dell'obbligazione.





Relativamente all'improponibilità della domanda, occorre poi osservare che la clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali della convenzione multirischi, sulla quale INAIL intende fondare l'eccezione, nel deferire ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento della convenzione stessa, non si riferisce alle cause che, come quella in esame, concernono l'adempimento dell'obbligazione, gravante sull'assicuratore, di corrispondere l'indennizzo.

In tal senso, del resto, milita il tenore del successivo art. 6 delle condizioni generali di contratto, nel quale si prevede che l'assicuratore assume su di se la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, clausola che non avrebbe senso ove si accedesse alla tesi che ogni controversia nascente da una richiesta di pagamento dell'indennizzo debba essere deferita al collegio arbitrale.

Inoltre, va richiamato l'art. 11 delle medesime condizioni generali, che, solo per il caso in cui sorga controversia tra le parti sulla natura e sulle conseguenze degli eventi indennizzabili, contempla l'obbligo per le stesse di deferire mandato ad un collegio arbitrale.

Tale norma, nell'introdurre una chiara ipotesi di arbitrato irrituale, dimostra che, in linea di principio, ove, come nella specie accaduto, nessuna controversia sorga rispetto alla natura ed alle conseguenze delle lesioni, l'assicurato non incontri limiti nell'adire il Giudice.

Rileva infine il Tribunale che, considerato l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, ancorchè, per quanto dinanzi esposto, riconducibile ad un fortuito, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:

1) rigetta la domanda proposta da Troncone Dario nei confronti di A.S.D. Centro di Addestramento Ginnastica:





2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 19.5.2016

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)

